



Professionisti Associati
Prato

Prato, 12 Marzo 2019

Lettera informativa n. 13/2019

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

OGGETTO: COMUNICAZIONE LOCAZIONI TURISTICHE

Dal **01 marzo 2019** la Regione Toscana, prima in Italia, ha introdotto un nuovo adempimento per chi concede in locazione uno o più alloggi con finalità turistiche. La legge regionale toscana n. 86 del 2016, prevede, all'art. 70 che "chi da in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione indiretta (ndr. tramite agenzie)", debba comunicare tutta una serie di informazioni al Comune nel quale gli alloggi sono situati. La Giunta Regionale, con la delibera n. 1267 del 19.11.2018, ha provveduto ad individuare gli elementi che dovranno essere indicati nella suddetta comunicazione, comunicazione da inviare al Comune entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto di locazione. Eventuali integrazioni o variazioni andranno al pari comunicate entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

In breve:

dal **1°Marzo 2019**, per ottemperare all'obbligo introdotto dalle nuove disposizioni, chiunque conceda in locazione uno o più alloggi con finalità turistiche, dovrà:

- effettuare la comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto di locazione;
- effettuare analoga comunicazione ove intervengano integrazioni o variazioni entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.



Per questo verrà assegnato un codice identificativo per ogni locatore mediante un portale unico cui si accede dal sito della Regione.

Sanzioni. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) nel caso in cui vengano forniti servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive ad esempio servizio di prima colazione, cambio biancheria, servizio di pulizia o di riassetto durante il soggiorno, servizio di ristorazione ecc., da euro 1000,00 a euro 6.000,00
- b) nel caso di incompleta o omessa comunicazione, da euro 250,00 a euro 1.500,00

Ogni ulteriore informazione nonché le modalità e le procedure da seguire per effettuare la comunicazione sono disponibili nel sito della Regione Toscana al seguente indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche>

Si ricorda inoltre che se la durata del contratto è:

inferiore a 30 giorni

- non è soggetto a registrazione;
- entro le 24 ore successive all'arrivo, il locatore deve comunicare in Questura le generalità delle persone alloggiate.

superiore a 30 giorni

- è obbligatoria la registrazione;
- entro le 24 ore successive all'arrivo, il locatore deve comunicare in Questura le generalità delle persone alloggiate solo se di nazionalità extra UE

Si invita infine a verificare l'eventuale obbligo di versamento dell'imposta di soggiorno in base alle delibere comunali.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati